
COMUNE DI GARGALLO

Piazza Dott. Carlo Baroli
Tel. 0322 94115 – Fax. 0322 953619

COMUNE DI SORISO

Piazza Umberto I n. 16
Tel. 0322 983202 – Fax. 0322 983956

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE E L'USO DELLA STAZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

UBICAZIONE

Comune di Gargallo

Via Don Minzoni

TIPOLOGIA DI CENTRO

Centro di raccolta Comunale (1°
livello) e di cui al D.M. 08/04/2008

**ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL
27/4/2010**

**PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL
13/5/2010 AL 28/5/2010**

INDICE

<u>TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI</u>	3
<u>ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO</u>	3
<u>ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI E PROGRAMMATICI</u>	3
<u>ART. 3 – DEFINIZIONI</u>	4
<u>ART. 4 – TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSE E NON AMMESSE NELLA PIATTAFORMA</u>	4
<u>ART. 5 – MODALITA’ DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI</u>	6
<u>ART. 6 - UTENTI AMMESSI, PROVENIENZA DEI RIFIUTI E RELATIVI CONTROLLI</u>	6
<u>ART. 7 – DOTAZIONE DI ATTREZZATURE</u>	7
<u>ART. 8 – ORARI DI APERTURA</u>	7
<u>ART. 9 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI</u>	8
<u>ART. 10 – MODALITÀ DI ASPORTO DEI RIFIUTI</u>	8
<u>ART. 11 - DISINFESTAZIONE</u>	9
<u>ART. 12 – MODALITA’ DI GESTIONE</u>	9
<u>TITOLO 2 – GESTORE</u>	9
<u>ART. 13 –SOGGETTO GESTORE E SUOI OBBLIGHI</u>	9
<u>ART. 14 – COMPITI ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DI GESTIONE DEL CENTRO</u>	9
<u>ART. 15 – RESPONSABILITA’ DEL GESTORE</u>	11
<u>ART. 16 – ASSISTENZA AGLI UTENTI</u>	11
<u>ART. 17 – MANUTENZIONE DEL CENTRO</u>	11
<u>TITOLO 3 – SANZIONI, RICHIAMI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI</u>	12
<u>ART. 18 – DIVIETI</u>	12
<u>ART. 19 –SANZIONI</u>	12
<u>ART. 20 – RESPONSABILITÀ</u>	13
<u>ART. 21 – SICUREZZA DEL GESTORE E DEGLI UTENTI</u>	13

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Le amministrazioni dei Comuni di Gargallo e Soriso congiuntamente al Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, con la finalità primaria di ridurre i costi e la quantità dei rifiuti da smaltirsi in modo indifferenziato in discarica controllata o in impianto di termodistruzione, promuove la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati, costituiti da materiali riciclabili e recuperabili provenienti da insediamenti ed utenze civili e produttive.
2. Per tale motivo è stato istituito da parte dei Comuni di Gargallo e Soriso il centro di raccolta, situato in Via Don Minzioni nel Comune di Gargallo, per il deposito dei materiali, in attesa del trasporto agli impianti di trattamento finale.
3. Il conferimento diretto da parte degli utenti presso il predetto centro integra le raccolte differenziate con servizio domiciliare.
4. Il presente Regolamento disciplina le modalità di custodia/gestione e l'utilizzo da parte degli utenti di questo centro di raccolta (1° livello) dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati.

ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI E PROGRAMMATICI

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006.
2. Il Regolamento è stato predisposto dal Consorzio in quanto Ente di Bacino ai sensi della Legge della Regione Piemonte n. 24 del 24.10.2002 e viene adattato alle peculiarità del centro di conferimento ed approvato da parte delle Amministrazioni Comunali.
3. Il presente Regolamento è stato redatto in conformità alle prescrizioni gestionali del D.M. 8 aprile 2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche.
4. Il presente Regolamento ha tenuto conto delle indicazioni programmatiche contenute nel “Programma pluriennale degli interventi per il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/2002)”, approvato con Deliberazione dell'Assemblea del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, n. 17 del 14/12/2004.
5. L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani deve essere deliberata dal Comune secondo le indicazioni dell'articolo 195 comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 14.02.2005, n. 47-14763 della Regione Piemonte “Legge Regionale 24.10.2002, n. 24 – Criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi, ai rifiuti urbani”, per quanto applicabili.

6. Il presente Regolamento viene adottato con atto ufficiale dai Comuni di Gargallo e Soriso al fine di regolamentare l'utilizzo e la custodia/gestione del centro di raccolta di sua proprietà.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Centro di raccolta o di 1° livello: è un “*centro di raccolta a servizio di uno o più Comuni finalizzato al conferimento agevole dei rifiuti da parte degli utenti. Questi centri hanno la sola finalità di permettere al cittadino di conferire comodamente i rifiuti in una struttura attrezzata ed il più possibile prossima alla propria abitazione*” (Delibera dell’Assemblea Consortile n. 17/2004)
2. Il Centro di raccolta comunale è costituito da area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche. (D.M. 8 aprile 2008 “*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche*).

ART. 4 – TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSE E NON AMMESSE NELLA PIATTAFORMA

1. Ferme restando le limitazioni inerenti la provenienza di cui all’articolo successivo, i rifiuti ammessi al conferimento sono i rifiuti sottoelencati:
 - a) i rifiuti urbani e assimilabili;
2. È espressamente vietato il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani.
3. Le tipologie di rifiuti elencate al seguente punto a), sono raccolte e raggruppate in modo differenziato presso la stazione di conferimento. Il Comune può inoltre ampliare la gamma di rifiuti conferiti in modo differenziato permettendo il conferimento di ulteriori tipologie consentite dalla legge.

a. Tipologie di rifiuti da accogliere

CODICE CER	TIPO DI RIFIUTO
15.01.04	imballaggi metallici
20.01.23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20.01.34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi
20.01.36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123, 200135
20.01.40	Metallo – Rottame ferroso
20.02.01	rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (Verde)
20.03.07	rifiuti ingombranti
20.01.32	Farmaci (non citotossici né citostatici)
20.01.21*	Tubi fluorescenti al neon
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione

4. Qualora le Amministrazioni Comunali dovessero ravvisare la necessità di permettere il conferimento di altre tipologie di rifiuti (quali: carta e cartone, vetro, legno, ecc.) presso la stazione di conferimento, provvederà alla modifica del presente regolamento con delibera di Consiglio Comunale.
5. Il conferimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti recuperabili è gratuito. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani è gratuito nei limiti quantitativi per cui è valida l'assimilazione.
6. Al fine di una corretta gestione dei quantitativi conferibili nel centro di raccolta, in modo da garantire i limiti tecnico-gestionali del centro di raccolta, si fissano dei limiti sui conferimenti da parte delle utenze, in merito ad alcune tipologie di rifiuto.
I limiti sono i seguenti:
 - Verde (CER 20.02.01): n. 4 sacchi da lt 100 ad utenza a settimana
 - Ingombranti (CER 20.03.07): 1 mc ad utenza a settimana
 - Neon (CER 20.01.21*): n. 10 neon ad utenza a settimana
 - Rifiuti da demolizione (CER 17.09.04): n. 4 secchi da lt 30 ad utenza a settimana; gli eccedenti saranno conferiti solo su autorizzazione scritta a cura del Comune interessato.In ogni caso nel momento in cui i contenitori, destinati alla raccolta delle varie tipologie di rifiuti, dovessero risultare pieni, l'operatore in caricato alla gestione dell'area potrà interrompere i conferimenti da parte delle utenze, fino a che non risulteranno nuovamente vuoti.

7. Dato che i rifiuti speciali pericolosi non possono mai essere assimilati agli urbani, possono essere accettati solo i rifiuti pericolosi di chiara origine domestica, identificabili come rifiuti urbani.

ART. 5 – MODALITA' DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI

1. Le modalità di stoccaggio dei rifiuti devono rispettare la normativa vigente, citata nel precedente art. 2, e le eventuali prescrizioni degli Enti preposti all'autorizzazione ed al controllo del centro.
2. In particolare:
 - a. tutte le tipologie di rifiuto sono stoccate in appositi cassoni o su piattaforma in calcestruzzo separati dalle altre tipologie da adeguate pareti divisorie;
 - b. i rifiuti pericolosi, contrassegnati nell'elenco dei codici CER con asterisco “*” sono stoccati al riparo degli agenti atmosferici.

ART. 6 - UTENTI AMMESSI, PROVENIENZA DEI RIFIUTI E RELATIVI CONTROLLI

1. Non sono ammessi al conferimento i rifiuti provenienti da territori esterni al Comune di Gargallo e Soriso.
2. Sono ammessi al conferimento i seguenti soggetti:
 - a. le utenze domestiche dei Comuni di Gargallo e Soriso e quelle non domestiche per le tipologie ed i quantitativi assimilati dai Comuni stesso con apposita delibera; a tali utenze è vietato conferire direttamente rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 200108);
 - b. gli operatori comunali e gli addetti ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nei Comuni, limitatamente ai rifiuti oggetto del proprio servizio e provenienti dai Comuni stessi;
 - c. eventuali altri soggetti autorizzati dai Comuni al conferimento di rifiuti urbani ed assimilati raccolti sul proprio territorio, limitatamente alle tipologie di rifiuti da questo espressamente autorizzate.
 - d. Tutte le aziende o coloro che per conto di un privato con mezzo proprio effettuano servizi per conto dei cittadini residenti nei Comuni di Gargallo e Soriso, potranno conferire al Centro di Raccolta solo negli orari di apertura e con apposita attestazione sottoscritta in autocertificazione dal proprietario committente (modello allegato al presente Regolamento).
3. A tutti i soggetti conferenti potrà essere richiesta documentazione idonea all'accertamento del loro diritto al conferimento, quale esibizione della carta d'identità nelle forme e nei modi stabiliti dai Comuni/Consorzio. Ai non residenti possessori di seconda casa aventi diritto di

conferimento può essere richiesta attestazione di avvenuto pagamento della tassa rifiuti. Ai non adempienti è fatto divieto al conferimento.

4. In particolare si predisporranno strumenti atti ad accertare:
 - a. per le utenze domestiche, il Comune di provenienza;
 - b. per le utenze non domestiche, l'autorizzazione da parte dei Comuni di Gargallo o Soriso a conferire rifiuti assimilati agli urbani, in relazione a quanto stabilito dai Comuni stessi ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006, in merito ai rifiuti da queste prodotti;
5. Per i conferimenti effettuati dagli addetti ai servizi di raccolta, dagli operatori comunali autorizzati e dai soggetti autorizzati dai Comuni, dovranno essere preventivamente comunicati i dati identificativi degli automezzi.
6. Il conferimento di quantitativi straordinari di rifiuti deve in ogni caso essere preventivamente concordato con il Gestore del centro di conferimento, ed autorizzato dai Comuni.

ART. 7 – DOTAZIONE DI ATTREZZATURE

1. Il centro viene dotato delle attrezzature e degli impianti necessari a norma di legge a garantirne l'agibilità e la sicurezza.
2. Oltre a ciò, il centro viene dotato di tutte le attrezzature necessarie a garantirne il migliore funzionamento e la pulizia.
3. Per quanto riguarda lo stoccaggio dei rifiuti urbani, sono dislocati nel centro:
 - a. contenitori scarrabili in acciaio;
 - b. contenitori specificamente realizzati a norma di legge per contenere determinate tipologie di rifiuti;
 - c. aree pavimentate in calcestruzzo.
4. Il centro viene dotato di cartellonistica in ingresso secondo le indicazioni della DGR n. 93-11429/2004. e del D.M. 8 aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche.

ART. 8 – ORARI DI APERTURA

1. Apertura al pubblico ordinaria
 - a. Gli Utenti possono accedere alla stazione di conferimento:

il mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 18,30 dal 01/10 al 30/04
dalle ore 15.00 alle ore 19.00 dal 01/05 al 30/09
il sabato dalle ore 09.30 alle ore 12.30

- b. Su disposizione delle Amministrazioni comunali, in accordo con il Gestore e previa adeguata informazione agli Utenti, tali orari possono essere variati per particolari esigenze.

2. Apertura agli operatori della gestione dei rifiuti

- a. Gli operatori comunali autorizzati, gli addetti ai servizi di igiene urbana e i mezzi adibiti al conferimento delle varie tipologie di rifiuti raccolti sui territori comunali ed al prelievo dei contenitori o alle operazioni necessarie per il funzionamento dell'impianto possono accedere alla stazione di conferimento durante gli orari di apertura.
- b. Su disposizione delle Amministrazioni comunali, previo accordo con il Gestore e previa adeguata informazione agli Utenti, tali orari possono essere variati per particolari esigenze.

ART. 9 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

- 1. I rifiuti devono essere conferiti nei cassoni o nelle aree pavimentate specificatamente indicate con esclusione di qualsiasi sostanza o manufatto diverso.
- 2. I soggetti conferenti sono tenuti all'osservanza del presente regolamento e specificatamente alle seguenti norme:
 - a. esibire a richiesta documentazione idonea all'accertamento dei Comuni di provenienza aventi diritto al conferimento;
 - b. conferire esclusivamente i materiali ammessi;
 - c. conferire i materiali suddivisi per tipologie, diversificando i materiali a partire dal carico dei mezzi di trasporto utilizzati, al fine di non costituire intralcio in fase di scarico;
 - d. seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione del centro, nonché quelle riportate su apposita segnaletica;
 - e. soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di soffermarsi soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali e containers.

ART. 10 – MODALITÀ DI ASPORTO DEI RIFIUTI

1. Le frequenze di asporto dei rifiuti per l'invio a recupero/smaltimento devono evitare accumuli al di fuori dei contenitori o delle aree delimitate, a causa dell'eccessivo riempimento delle stesse e nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 08/04/2008.
2. Il conferimento dei rifiuti del centro deve essere fatto a impianti e tramite trasportatori regolarmente autorizzati e iscritti all'Albo Gestori Rifiuti.

ART. 11 - DISINFESTAZIONE

1. Il centro di raccolta deve essere sottoposto periodicamente ad operazioni di disinfestazione

ART. 12 – MODALITÀ DI GESTIONE

1. Per la gestione del centro, le Amministrazioni comunali tramite il Consorzio affidano il servizio a soggetto terzo che abbia i requisiti di cui al D.M. 08/04/2008 nelle forme di affidamento previste dalla legge.

TITOLO 2 – GESTORE

ART. 13 –SOGGETTO GESTORE E SUOI OBBLIGHI

1. Il Gestore della stazione di conferimento è il soggetto al quale le Amministrazioni tramite il Consorzio hanno affidato la gestione dell'impianto a mezzo di apposita convenzione.
2. Il Gestore, è tenuto alla gestione della stazione di conferimento nel rispetto della legislazione vigente, del Regolamento e del contratto stipulato con l'Amministrazione.
3. Il Gestore è tenuto nella gestione della stazione di conferimento, a rispettare le indicazioni e ad assolvere le richieste inoltrate dai competenti Uffici dell'Amministrazione, fatte salve quelle incompatibili con la legislazione vigente e con il presente Regolamento, nel rispetto del contratto stipulato con l'Amministrazione.
4. Il Soggetto a cui è affidata la gestione deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n°152 e successive modifiche, nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" di cui all'art.8 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n°406.

ART. 14 – COMPITI ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DI GESTIONE DEL CENTRO

1. Il personale di gestione addetto deve essere validamente formato al servizio.
2. Il personale di gestione è tenuto all'osservanza del presente regolamento e a svolgere le seguenti attività:

- a. gestione del centro di raccolta nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento;
- b. apertura e chiusura del centro di raccolta rifiuti negli orari stabiliti nel presente Regolamento di gestione dell'area per tutto l'orario di apertura;
- c. verifica della conformità dei rifiuti conferiti a mezzo di controllo visivo al fine di respingere eventualmente i materiali qualora difformi da quelli ammessi secondo il Regolamento del centro, dandone motivazione scritta all'Amministrazione, oltre che la verifica delle autorizzazioni dei mezzi e dei documenti riferiti al conferimento ed asporto dei rifiuti;
- d. vigilanza sulle operazioni di conferimento dei rifiuti, affinché avvengano nel rispetto del Regolamento del centro;
- e. sensibilizzazione dell'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti
- f. sorveglianza nelle ore di apertura del centro al fine di :
 - evitare l'abbandono di rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o aree adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti o che conferiscano in modo indifferenziato;
 - evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presenti nel centro;
- g. assistenza all'utenza al momento del conferimento e sua sensibilizzazione ad un corretto e maggiore conferimento differenziato di rifiuti;
- h. segnalazione alle Amministrazioni di ogni violazione del Regolamento del centro;
- i. segnalazione alle Amministrazioni di qualsiasi disfunzione o danno venga rilevato, sia riferito alle strutture, attrezzature, contenitori sia riguardante l'organizzazione o la funzionalità dei servizi;
- j. segnalazione alle Amministrazioni di eventuali possibilità e/o esigenze di nuove differenziazioni, comprensive di modalità di effettuazione, costi e benefici;
- k. la compilazione dei registri di carico e scarico e formulari rifiuti e compilazione del MUD per il centro di raccolta;
- l. manutenzione ordinaria dell'area relativamente ai seguenti interventi:
 - pulizia del centro e dei siti di ammasso dei materiali;
 - asportazione dei rifiuti eventualmente abbandonati all'esterno del centro di raccolta;
 - piccole manutenzioni eseguite direttamente dagli operatori senza l'intervento di ditte specializzate e/o di attrezzature particolari, eseguibili nei normali orari di presenza presso l'area, piccoli interventi di conservazione delle strutture;
 - manutenzione del verde (taglio dell'erba, potatura delle siepi, diserbo dei piazzali e pulizia della recinzione da infestanti);

- manutenzione delle griglie e delle caditoie con rimozione dei materiali in esse caduti.
3. Il personale di gestione del centro deve essere munito ed utilizzare idonea attrezzatura ed abbigliamento ai sensi delle vigenti normative anti-infortunistiche.

ART. 15 – RESPONSABILITA' DEL GESTORE

1. Il Gestore del centro è responsabile della gestione nonché della manutenzione del centro di conferimento e come tale è soggetto, previa verifica delle effettive carenze gestionali, alle penali e alle sanzioni previste in caso di inadempienza dal Regolamento di gestione e dalla legislazione vigente.

ART. 16 – ASSISTENZA AGLI UTENTI

1. Il personale di gestione del centro è tenuto a fornire adeguata assistenza agli Utenti, al fine di garantirne la sicurezza in particolar modo alle persone anziane ed a tutte le persone in difficoltà.
2. Il personale di gestione del centro è tenuto a controllare che l'Utente conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti, nonché ad assistere l'Utente, qualora ciò si renda necessario o utile.
3. Qualora l'Utente contravvenga intenzionalmente agli obblighi del Regolamento, il personale di gestione è tenuto a scoraggiarlo, informandolo delle eventuali sanzioni previste e richiedendo l'intervento della Vigilanza urbana.

ART. 17 – MANUTENZIONE DEL CENTRO

1. Il Gestore è tenuto a curare il buono stato del centro. Per far ciò deve provvedere alla pulizia dei piazzali, delle eventuali rampe, dei locali e delle attrezzature dell'impianto, nonché delle aree a verde interne.
2. Al verificarsi di depositi abusivi di rifiuti nelle aree immediatamente esterne alla stazione di conferimento, il personale di gestione è tenuto, qualora la natura dei rifiuti lo consenta, a provvedere al ritiro degli stessi e al loro conferimento negli specifici contenitori.
3. Qualora i rifiuti abbandonati siano tali da richiedere, per natura o pericolosità, l'intervento degli addetti ai servizi di igiene urbana, il personale di gestione è tenuto ad informare tempestivamente i competenti uffici consortili, affinché dispongano quanto necessario.
4. Il personale di gestione è tenuto ad analogo comportamento qualora, durante lo svolgimento della propria attività, individuasse, nell'atto di depositare abusivamente rifiuti, i responsabili.

5. E' fatto divieto al Gestore in caso di guasto degli impianti o delle infrastrutture a rete di cui la stazione di conferimento è dotata, di manometterli.
6. Eventuali guasti, tali da richiedere l'intervento di specialisti, devono essere comunicati agli uffici consortili competenti, affinché provvedano a disporre l'intervento necessario.

TITOLO 3 – SANZIONI, RICHIAMI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI

ART. 18 – DIVIETI

1. E' fatto espresso divieto a chiunque di:
 - a. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nel centro;
 - b. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti nei pressi o fuori del centro;
 - c. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nel centro;
 - d. introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
 - e. effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito;
 - f. occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi; il conferente è responsabile dei danni di inquinamento dell'ambiente causato dal conferimento di rifiuti non ammissibili anche soprattutto se la natura inquinante del materiale conferito o la sua collocazione all'interno del carico fossero tali da sfuggire ad un controllo visivo.
 - g. effettuare altre attività all'interno dell'area senza essere espressamente autorizzati per iscritto dall'Amministrazione comunale
2. La violazione alle norme del presente Regolamento, salvo la responsabilità penale per fatti che costituiscono reato, sono punite con le sanzioni dell'articolo seguente.

ART. 19 – SANZIONI

1. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni dirette ed accessorie previste dal Titolo VI, Capo 1°, del D.Lgs 152/2006 e s.m. e i., nei confronti dei responsabili delle violazioni alla richiamata normativa, quelle relative alle violazioni di cui al comma 1, punti b), c), d) e f) del precedente articolo, saranno considerate abbandono di rifiuti e, in quanto tale soggette all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs 152/2006:
 - a. da € 25,00 (venticinque) a € 150,00 (centocinquanta) se trattasi di rifiuti non ingombranti e non pericolosi
 - b. da € 105,00 (centocinque) a € 620,00 (seicentoventi) se trattasi di rifiuti ingombranti e pericolosi.
2. Oltre al rimborso dei danni provocati alle strutture, la violazione della prescrizione di cui al comma 1, punto a) del precedente articolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 (cinquanta) a € 400,00 (quattrocento).

3. La violazione del disposto di cui al comma 2, punto e), è soggetta alla sanzione amministrativa da € 26,00 (ventisei) a € 250,00 (duecentocinquanta). Salvo l'attribuzione delle responsabilità anche penali, la sanzione viene raddoppiata qualora, per commettere il fatto, il trasgressore si sia introdotto abusivamente nel centro nell'orario di chiusura.
4. L'applicazione delle sanzioni viene effettuata in riferimento alle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, l'area del centro è da intendersi di competenza e soggetta alla vigilanza del Comune di Gargallo.
6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni indicate nel presente articolo sono di competenza del Comune di Gargallo.

ART. 20 – RESPONSABILITÀ

1. Le Amministrazioni e i suoi Funzionari saranno da ritenersi sollevati ed indenni da ogni responsabilità e/o danno, in caso di dolo e/o colpa del Gestore ovvero di violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi derivanti da norme di ordine pubblico, dalle disposizioni del presente regolamento e dalla legislazione vigente.
2. Qualora all'interno della stazione di conferimento si verificassero incidenti dovuti agli utenti dovuti al mancato rispetto delle indicazioni impartite dal Gestore ovvero previste dal presente Regolamento, la responsabilità sarà direttamente imputabile agli utenti, ritenendo in tal modo sollevati il Gestore ed i Comuni da ogni responsabilità.
3. A tutela dell'ambiente e delle persone, per quanto non espressamente dichiarato in questo regolamento valgono le norme e le leggi vigenti in materia.

ART. 21 – SICUREZZA DEL GESTORE E DEGLI UTENTI

1. Tutte le attività svolte dal Gestore nella stazione di conferimento devono svolgersi nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e di sicurezza (D.Lgs. n°81/2008 e norme collegate).